a cura di Jean-Paul Baroni e Irene Corda

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021, si esprime in merito all'ambito applicativo dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (D. Lgs. n. 471/1997). In particolare, essa fornisce indicazioni in merito alle sanzioni applicabili e alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA nelle ipotesi di erroneo assolvimento dell'IVA.

L'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 471/1997, prevede che «Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».

Richiamando l'interpretazione data alla suddetta disposizione dalla Corte di Cassazione (in particolare, dalla sentenza n. 24289 del 3 novembre 2020), l'Agenzia delle Entrate conferma che, nelle ipotesi di operazioni imponibili, l'applicazione dell'IVA in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta comporta l'irrogazione della sanzione fissa (compresa tra euro 250 ed euro 10.000) ma che il cessionario/committente conserva il diritto alla detrazione dell'IVA.

LED Taxand
Studio Legale Tributario
Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Sebbene non specificato, sembra che l'Agenzia delle Entrate non ponga limiti all'esercizio della detrazione, dovendosi ritenere che l'esercizio spetti in relazione all'intero ammontare dell'IVA addebitata in fattura e che non debba essere invece limitato all'importo effettivamente dovuto.

Diversamente, ove l'erronea applicazione dell'IVA riguardi operazioni non imponibili, esenti o fuori campo, l'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità al cessionario/committente che abbia detratto l'IVA della sanzione proporzionale del 90% dell'ammontare della detrazione compiuta, previo recupero dell'IVA indebitamente detratta.

Quanto all'ipotesi di erronea applicazione dell'IVA con aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, alcuni dubbi erano sorti circa la detraibilità dell'IVA in capo al cessionario/committente a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10439 del 21 aprile 2021. In tale occasione, la Suprema Corte ha ritenuto che il diritto alla detrazione spetta in capo al cessionario/committente per la sola imposta correttamente applicata dal cedente/prestatore e non per l'intero ammontare addebitato in fattura (ad esempio, nel caso di applicazione dell'aliquota IVA del 22% in luogo dell'aliquota del 4%, il diritto alla detrazione del cessionario/committente sarebbe limitato alla misura del 4%).

La risoluzione in commento non sembra tenere in considerazione tale ultima pronuncia, con ciò facendo supporre il non accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della tesi da ultimo espressa dalla Suprema Corte.

Sarebbe, tuttavia, auspicabile uno specifico chiarimento sulla questione che porti al superamento di ogni dubbio circa la piena detraibilità dell'IVA nell'ipotesi di erronea applicazione della stessa con aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

LED Taxand
Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964